

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di agosto, alle ore 17.15 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:
BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA

Assenti: //

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ISTITUZIONE E CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 8 dell'articolo 126 "Funzioni dirigenziali" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., prevede che nei Comuni privi di figure dirigenziali, possono essere attribuite a dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta le relative funzioni gestionali e di direzione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa la responsabilità di risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti.

Considerato che il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27.07.2022 definisce le modalità di svolgimento del lavoro e l'organizzazione dei servizi comunali con l'attribuzione dei responsabili incaricati della gestione delle risorse assegnate.

Visto l'art. 150 "Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSS e per le comunità di cui alla LP. 3/2006" del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018, che dispone:

1. *Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

- a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
- c) *lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*

2. *Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:*

- a) *individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;*
- b) *graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;*
- c) *individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;*
- d) *fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.*

3. *L'incarico viene conferito con atto motivato e scritto per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:*

- a) *per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;*
- b) *per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;*
- c) *per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.*

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2, dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.

5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:

- a) definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
- b) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.

6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.

7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Visto altresì l'art. 151 "Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSS e delle comunità di cui alla LP. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative" del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018, che così dispone:

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino ad un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito della valutazione annuale in unica soluzione.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'articolo 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato in € 10.000,00 annui lordi.

6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

Preso atto che l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 dd. 1° ottobre 2018 ha modificato alcuni articoli dell'accordo di settore dd. 08.02.2011.

Visto l'art. 16 dell'accordo di settore 08.02.2011 che dispone:

1. Le posizioni organizzative sono preventivamente individuate dall'Amministrazione nel rispetto di quello previsto dagli articoli 129 e 130 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. e con le modalità e i limiti indicati nell'allegata tabella D.

Con specifico provvedimento le Amministrazioni dovranno:

- a. individuare il numero di posizioni che intendono attivare per l'anno di riferimento entro i limiti di cui al comma 1 e le relative risorse;
- b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
- c. individuare l'ammontare delle indennità attribuite alle singole posizioni;
- d. fissare gli obiettivi da raggiungere in funzione della liquidazione delle indennità connesse.

2. L'incarico di posizione organizzativa è conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni ed è sottoposto a verifica annuale. Analoga verifica viene effettuata all'inizio di ciascun mandato consiliare. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita dal personale inquadrato nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D. Le funzioni di responsabile della prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, qualora la presenza dei requisiti previsti dall'art. 129 del CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. possano giustificare l'attribuzione della posizione organizzativa.

3. L'incarico di posizione organizzativa può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:

- a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
- c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.

4. Le Amministrazioni prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva ed alla conseguente revoca dell'incarico, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato connessa. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

6. L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni di cui al comma 1.

Visto l'art. 17 dell'accordo di settore dd. 08.02.2011 che dispone:

1. La retribuzione di posizione e di risultato decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCPL 20 ottobre 2003 e s.m. compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello prestato in occasione di consultazioni elettorali europee, nazionali regionali e referendarie nazionali e dell'indennità di polizia locale.

2. La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa, rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza. Resta salva la facoltà delle singole amministrazioni di adottare, previa contrattazione decentrata diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto.

3. Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

4. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

5. La retribuzione di posizione è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio e/o del TFR INPDAP.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'accordo di settore suddetto, è competenza dell'Amministrazione, e nel caso di specie della Giunta comunale, individuare le posizioni di lavoro alle quali assegnare la posizione organizzativa (P.O.), a cui sono poi attribuite con l'atto di indirizzo, responsabilità gestionali ben determinate e riconoscere e quantificare alle posizioni organizzative individuate, come previsto dal medesimo articolo, la conseguente retribuzione di posizione entro i limiti massimi della tabella D, dell'accordo di settore del 08.02.2011.

Rilevato che la posizione organizzativa implica il coinvolgimento del funzionario nel perseguire gli obiettivi contemplati dagli strumenti di programmazione a partire dal bilancio di previsione annuale e pluriennale all'adozione degli atti di indirizzo, per cui la

posizione organizzativa che postula un elevato grado di specializzazione e di autonomia organizzativa.

Fatti propri gli elementi giustificativi per l'individuazione delle posizioni di lavoro alle quali poter attribuire la posizione organizzativa, così come contenuti negli accordi sopra richiamati e valutate attentamente le posizioni di lavoro presso il Comune di Borgo Chiese, le distinte competenze ed attribuzioni, nonché l'impegno richiesto e le responsabilità in carico ai diversi servizi/uffici, anche in base all'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio.

Concordato che nell'organizzazione del Comune di Borgo Chiese, possono essere individuate due posizioni organizzative ai sensi degli articoli 150 e 151 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, corrispondente ai posti in organico di responsabile del Servizio tecnico e responsabile del Servizio finanziario, posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa nella gestione di attività caratterizzate da elevata specializzazione ed esperienza.

Ritenuto nello specifico che il responsabile del servizio tecnico deve necessariamente gestire e coordinare più operatori con mansioni diverse; il servizio è costituito da un assistente tecnico, un coadiutore amministrativo, un funzionario tecnico (in servizio dal 18 luglio 2022, con cui coordinarsi nella gestione delle attività) e da n. 3 operai che agiscono sul territorio, pertanto un servizio in cui interagiscono una pluralità di operatori con mansioni diverse, unico Responsabile individuato sia per l'edilizia privata che pubblica, con conseguente complessità del servizio che comporta un maggior impegno in termini gestionali/organizzativi e maggiore responsabilità per la vastità e complessità del servizio.

Ritenuto altresì che il responsabile del servizio finanziario, personale ed I.V.A. ha in gestione un servizio, composto da 2 assistenti contabili, che comporta un forte impegno in termini gestionali/organizzativi per il coordinamento dell'attività, la complessità inoltre della contabilità armonizzata e del ruolo ricoperto nella gestione del servizio, oltre che l'attività di formazione costante ed il perseguitamento dell'attività contabile-operativa, contemplata nella predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, gestione del personale e capacità di gestione delle risorse finanziarie,

Riscontrato, con riferimento all'impegno richiesto e alle responsabilità connesse alle posizioni organizzative suddette, di fissare l'ammontare della retribuzione per ogni posizione organizzativa in Euro 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità, e, la correlata retribuzione di risultato pari al 10% della retribuzione di posizione, nel rispetto del limite fissato dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, che verrà corrisposta in una unica soluzione a seguito della valutazione dei risultati raggiunti.

Ritenuto altresì necessario definire, con l'approvazione di apposita scheda di valutazione, gli obiettivi da raggiungere ed i correlati criteri di valutazione, come dalle schede allegate.

Atteso che tale incarico sarà sottoposto a verifica annuale e all'inizio di ciascun mandato consiliare e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, per l'eliminazione del servizio, per modifiche organizzative del Comune di qualsiasi natura, che richiedono la ridefinizione globale dell'assetto organizzativo dello stesso, per assenze superiori a tre mesi consecutivi, esclusa l'assenza per infortuni.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28.02.2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Visto l'atto programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2022 (bilancio di previsione finanziario 2022-2024), approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 07.04.2022 e successive modifiche.

Accertata la disponibilità a bilancio.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m, il parere favorevole per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello favorevole di regolarità contabile, espressi dal segretario comunale e

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di istituire, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse, all'interno dell'organizzazione del Comune di Borgo Chiese, ai sensi degli articoli 150 e 151 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – a far data dal 1° agosto 2022 e fino al 31 luglio 2023, due posizioni organizzative così come individuate nelle premesse, corrispondenti al posto in organico di Responsabile del servizio finanziario, personale, I.V.A. e di Responsabile del Servizio tecnico.
2. Di conferire l'incarico, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, di posizione organizzativa, a far data dal 1° agosto 2022 fino al 31 luglio 2023, tenuto conto delle funzioni attribuite ed autonomamente svolte con competenza, responsabilità e specializzazione che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità, lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, al personale dipendente come di seguito individuato:
 - matricola n. 0015, categoria C livello evoluto, responsabile del servizio finanziario, personale, I.V.A., collaboratore contabile, categoria C, livello evoluto a 36 ore settimanali;
 - matricola n. 0141, categoria C livello evoluto, responsabile del servizio tecnico, collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto a 36 ore settimanali.

3. Di dare atto che gli incarichi di posizione organizzativa, di cui al precedente punto 2, sono sottoposti a verifica annuale e all'inizio di ciascun mandato consiliare e possono essere revocati di anno in anno dall'Amministrazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, per l'eliminazione del servizio, per modifiche organizzative del Comune di qualsiasi natura, che richiedono la ridefinizione globale dell'assetto organizzativo dello stesso, per assenze superiori a tre mesi consecutivi, esclusa l'assenza per infortuni.
4. Di determinare, per quanto esposto nelle premesse, in Euro 10.000,00 l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione (importo comprensivo di tredicesima mensilità) per ciascun dipendente, da erogare in tredici mensilità, che costituisce ai fini pensionistici elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio e/o del TFR INPDAP.
5. Di stabilire l'importo della correlata retribuzione di risultato al 10% di cui al precedente punto n. 4), la quale verrà corrisposta annualmente in una unica soluzione a seguito della valutazione dei risultati raggiunti sugli obiettivi assegnati in sede di approvazione dell'atto programmatico, che verrà effettuata dalla Giunta comunale con i criteri di cui all'art. 17, comma 2, dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del Comparto autonomie locali su indennità e produttività dei Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni, sottoscritto in data 08.02.2011 e modificato con Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018.
6. Di dare evidenza che la retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo provinciale di lavoro, compreso il compenso per lavoro straordinario.
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento ai seguenti stanziamenti del bilancio finanziario 2022/2024 con imputazione in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato al D.lgs n. 118/2011 n. 4/2:

IN CONTO ANNUALITA' 2022										
	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	codice di bilancio	Contributi ex CPDEL conto ente (23,80%)	codice di bilancio	Contributo ex INADEL conto Ente (2,88%)	codice di bilancio	Previdenza compenmare	codice di bilancio	IRAP conto Ente (8,5%)	codice di bilancio
Servizio Finanziario	3.750,00	01031.01.00105	892,50	01031.01.00109	108,00	01031.01.00184	132,49	01031.01.00164	318,75	01031.02.00120
Servizio Tecnico	3.750,00	01061.01.00310	892,50	01061.01.00332	108,00	01061.01.00350	132,49	01061.01.00345	318,75	01061.02.00322
IN CONTO ANNUALITA' 2023										
	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	codice di bilancio	Contributi ex CPDEL conto ente (23,80%)	codice di bilancio	Contributo ex INADEL conto Ente (2,88%)	codice di bilancio	Previdenza compenmare	codice di bilancio	IRAP conto Ente (8,5%)	codice di bilancio
Servizio Finanziario	5.250,00	01031.01.00105	1.249,50	01031.01.00109	151,20	01031.01.00184	185,48	01031.01.00164	446,25	01031.02.00120
	1.000,00	01031.01.00107	238,00		-		35,33		85,00	
Servizio Tecnico	5.250,00	01061.01.00310	1.249,50	01061.01.	151,20	01061.01.	185,48	01061.01.	446,25	01061.02.00322

	1.000,00	01061.01. 00325	238,00	00332	-	00350	35,33	00345	85,00	
--	----------	--------------------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	--

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba